

Tribunale di Roma

PRIMA SEZIONE

r.g. 11646 /2015

Il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta il 17.4.2015 sul ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto da XXXXXXXX nei confronti di XXXXXXXX e XXXXXXXXXX, osserva:

il ricorrente ha convenuto in giudizio i signori XXXXX e XXXXX al fine di proporre nei loro confronti una azione di disconoscimento di paternità, sul presupposto – che costituisce dato storicamente acquisito e non contestato in questo giudizio – che i due gemelli nati dalla coppia oggi evocata in giudizio, siano stati concepiti attraverso una tecnica di procreazione medicalmente assistita tramite la fecondazione di gameti prelevati dalla sua persona e da quella di sua moglie, e non della donna che li ha partoriti e del marito di lei, odierni convenuti.

L'attore, ben consapevole di non essere legittimato secondo l'ordinamento vigente alla proposizione dell'azione di disconoscimento, sostiene che l'attuale sistema normativo, nel quale l'evento avverso che lo ha visto protagonista unitamente agli altri soggetti di questo processo non è obiettivamente contemplato, venga a determinare una compressione dei propri diritti contraria ai valori costituzionali.

Chiede pertanto che il giudice sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 243 bis c.c. nella parte in cui non annovera il padre genetico tra i soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento della paternità in caso di sostituzione di embrione avvenuta nell'ambito della procedura di fecondazione assistita, in quanto contrastante con gli articoli 2,3,24,30 Cost e 117 Cost con riferimento all'art. 8 CEDU, per poi aprire la strada, in caso di avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma, all'accertamento della propria relazione di paternità con i minori.

Il medesimo attore introduce poi nell'ambito del giudizio di merito, la richiesta di emissione di un provvedimento di urgenza che gli assicuri il diritto di incontrare i bambini nel tempo necessario per l'accertamento del suo diritto, così da non pregiudicare la possibilità di instaurare con essi una relazione genitoriale; l'urgenza di provvedere è individuata nel rischio che egli si trovi ad incorrere in uno stato ansioso depressivo, e nella importanza che i figli maturino un rapporto con i genitori genetici in quanto fondante per la formazione della loro identità personale, anche in linea con quanto previsto dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 in merito al diritto del fanciullo a preservare la propria identità e le proprie relazioni familiari (art.8). Propone peraltro che gli

incontri si svolgano alla presenza di una figura neutra con modalità assimilabili a quelle della mediazione familiare, per preservare la serenità dei minori, offrendo peraltro una sorta di sostegno altresì alla coppia formata dalla donna che ha portato a compimento la gravidanza e messo al mondo i gemelli, e dal marito di lei.

Si oppongono decisamente ad una simile prospettiva i resistenti, che costituitisi per la fase cautelare, hanno sollevato di eccezioni di natura processuale e contestato radicalmente la fondatezza della pretesa attorea; il curatore speciale dei minori nominato dal Tribunale sottolinea la rilevanza dei legami ormai sorti tra i bambini ed i resistenti, esprimendo il convincimento che l'interesse preminente dei minori sia oggi quello di rimanere nella famiglia dove sono nati e cresciuti in questi mesi di vita e che non sussiste contrasto tra tale soluzione ed i principi costituzionali invocati dalla parte ricorrente, giacché la soluzione offerta dal sistema di norme attualmente vigenti risponde alla tutela del diritto della prole alla certezza ed alla stabilità del rapporto familiare. In posizione sostanzialmente analoga a quella espressa dal curatore, il PM intervenuto in udienza ha concluso a sua volta per il rigetto del ricorso.

In ordine logico, deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso: la difesa dei resistenti afferma infatti che la domanda cautelare abbia contenuto essenzialmente riproduttivo di quella già proposta in data 28.7.2014 dal medesimo ricorrente unitamente al coniuge dinanzi a questo stesso ufficio, già respinta dal Tribunale di Roma in diversa composizione con ordinanza 8.8.2014.

La questione investe il tema del così detto giudicato cautelare, espressione sintetica in cui si traduce la sanzione di inammissibilità che colpisce le istanze cautelari riproposte in violazione degli artt. 669 *septies*, comma 1 c.p.c., e 669 *terdecies* c.p.c.; si tratta di un divieto che riceve in dottrina e giurisprudenza differenti letture, in sintesi identificate dal consentire l'una, e negare l'altra, la reiterabilità dell'istanza cautelare in presenza di deduzioni o allegazioni non proposte in precedenza ma preesistenti all'adozione del provvedimento di rigetto (in altre parole, non dedotte ma deducibili).

Ebbene, nel precedente procedimento, la domanda cautelare (inizialmente volta ad impedire che i nascituri venissero registrati come figli della coppia formata dalla partoriente e dal coniuge), era stata modificata con dichiarazione resa a verbale a seguito dell'intervenuta nascita ed iscrizione anagrafica dei minori, evento che aveva vanificato le originarie istanze dei ricorrenti; nella sua stesura definitiva essa risultava dunque così formulata: "... che i minori vengano mantenuti in una struttura che impedisca la creazione di un legame affettivo con i genitori che attualmente risultano tali all'anagrafe, in attesa della definizione del giudizio sull'identità dei genitori legittimi" ed in via di subordinate " che venga garantito un diritto di visita dei genitori genetici che possa aiutare nella

costruzione di un legame affettivo tale da non pregiudicare un futuro giudizio che accerti la maternità e paternità dei ricorrenti, nell'interesse dei minori".

La cautela oggi invocata è invece declinata nei seguenti termini: "riconoscere il diritto di incontrare i propri figli genetici al fine di instaurare con essi un rapporto, all'uopo fissando le modalità di esercizio di detto diritto": il contenuto è dunque almeno parte sovrapponibile alla richiesta allora formulata in via di subordine. E' vero che è oggi inserito un elemento di novità nel formulare l'istanza che detti incontri siano previsti ed organizzati "alla presenza di una figura terza e neutra, specializzata nel campo della mediazione familiare, che supporti entrambe le coppie". Indubbiamente si tratta però di un profilo di novità marginale dal punto di vista del *petitum*. Resta il fatto che il ricorso oggi proposto differisce da quello in precedenza depositato per una approfondita disamina della questione di legittimità costituzionale che in tesi dovrebbe assicurare alla parte ricorrente l'accesso alla tutela giudiziaria nel merito, disamina totalmente assente nell'atto introduttivo del precedente procedimento; la presente domanda cautelare è pertanto fondata su nuovi argomenti di diritto, peraltro determinanti, dal momento che, come la stessa parte riconosce, il sistema normativo attuale non prevede alcuna legittimazione attiva in capo al ricorrente per contestare l'attribuzione di paternità in capo al coniuge della donna che ha partorito. Accedendosi pertanto alla tesi (maggioritaria) che ammette la possibilità di riproporre la domanda di cautela sulla base di una prospettazione giuridica nuova, la questione, superato il vaglio preliminare di ammissibilità, merita di essere esaminata.

Imprescindibile è dunque l'esame prioritario della ragionevole probabilità di accoglimento della domanda di merito cui la cautela dovrebbe rendersi funzionale.

Una domanda – ovvero l'azione di disconoscimento di paternità che il ricorrente ha proposto – che nell'ordinamento legislativo italiano – in presenza di figli nati nel matrimonio - non può che essere proposta, ai sensi dell'art. 243 bis c.c., dalla madre, dal marito di lei e dal figlio medesimo. Di qui il necessario passaggio del complesso delle disposizioni che regolano la materia attraverso il vaglio di una pronuncia additiva della Corte Costituzionale, che nell'auspicio del ricorrente dovrebbe giungere ad inserire tra i soggetti legittimati anche il padre genetico, nell'ipotesi di sostituzione di embrioni verificatasi nell'ambito di una procreazione medicalmente assistita.

Una simile scelta da parte del giudice remittente, presuppone in via preliminare la configurazione di due alternative sul piano normativo, una sola delle quali ritenuta conforme alla Costituzione nonché ai valori sovranazionali che per il tramite di essa entrano a far parte del nostro ordinamento acquisendo così ruolo di fonti sovraordinate.

In estrema sintesi, presuppone la risoluzione del dilemma tra la priorità dei legami genetici da un lato e quelli biologici, affettivi e sociali dall'altro.

Il precedente arresto di questo ufficio giudiziario sul punto ha espresso una opzione decisa in favore dei secondi, opzione indicata come l'unica atta a salvaguardare l'interesse superiore dei due minori coinvolti nella vicenda.

Questo giudice, nell'esprimere adesione al sistema di valori cui l'ordinanza in questione è ispirata, ritiene altresì di dover prospettare alle parti le ulteriori riflessioni che seguono.

La legge sulla procreazione medicalmente assistita, che non regola l'ipotesi di errore di identificazione di gameti o di embrioni, è in qualche modo figlia della inesausta aspirazione umana al dominio volontaristico sul corso della vita. Il caso, attraverso l'errore umano, sembra avere ripreso in questa dolorosa evenienza il proprio governo, sottraendo al primato della volontà e quindi travolgendo tanto i progetti procreativi e familiari elaborati dalle due coppie coinvolte, quanto gli sforzi e le competenze dei professionisti che hanno in concreto operato i trattamenti loro richiesti.

Nel contempo ha lasciato emergere come la società civile sia priva di riferimenti certi a cui ancorare la soluzione dei potenziali conflitti conseguenti al verificarsi di tali "eventi avversi gravi".

Nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, è certamente oggi da escludere la presenza di un principio di ordine pubblico che preveda come necessaria la sovrapposizione del rapporto di filiazione all'appartenenza o verità genetica.

Lo attestano le disposizioni in tema di disconoscimento e impugnazione del riconoscimento che pongono uno sbarramento temporale definitivo alla proponibilità dell'azione (salvo che per il figlio medesimo), lo attestano le disposizioni in tema di PMA che vietano il disconoscimento di paternità da parte del marito della coppia che ebbe a dare il consenso all'inseminazione eterologa della moglie (nel solco tracciato da Cass. n. 2315 del 1999), lo attestano gli interventi della Corte Costituzionale in tema di limitazione della legittimazione alla proposizione dell'azione di disconoscimento, laddove a più riprese è stato sottolineato come spetti al legislatore, sulla scorta dell'evoluzione sociale del paese, assicurare " l'equilibrio tra la verità legale, ordinata all'interesse di conservazione dell'unità della famiglia tutelata dall'art. 29 della Costituzione, e la verità biologica, verso la quale è orientato l'art. 30", con ciò sottolineando come si sia di fronte a due termini di una alternativa astrattamente dotati di pari dignità sul piano costituzionale.

Certo è che la vicenda presente si distingue da quelle – note - giunte all'esame della Corte Edu in tema di maternità surrogata, così come dalle pronunce giurisprudenziali interne in tema di impugnazione del riconoscimento ad opera dell'autore consapevole della sua falsità, o da parte di colui che ha dato il consenso alla fecondazione eterologa (questione poi risolta in senso negativo dalla stessa legge 40/04), perché tutti i protagonisti della vicenda hanno qui consapevolmente assunto la responsabilità di dare vita ad un progetto procreativo, hanno messo in gioco le loro risorse emotive, psichiche, energetiche ed economiche per la realizzazione di tale progetto, non sono incorsi in ripensamenti, non hanno adottato alcuna condotta elusiva di disposizioni imperative vigenti, ma sono semplicemente stati, tutti, vittime di un (gravissimo) errore umano.

Come si è anticipato, questo ufficio ha già avuto modo di pronunciarsi su una precedente iniziativa dei genitori genetici, evidenziando come un così

grave e drammatico conflitto di interessi non possa che sciogliersi avendo riguardo all'interesse superiore dei minori coinvolti, da ritenere prioritario sulla base della normativa nazionale e sovranazionale, a partire dall'art. 3 della convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 20.11.1989, secondo il quale i tribunali, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, devono tener conto in via preminente dell'interesse superiore del fanciullo. Nella specie tale interesse è stato individuato nella valorizzazione del legame simbiotico dapprima tra madre uterina e nascituri, e quindi tra la puerpera ed i neonati, oltre che nella considerazione del loro inserimento, sia pure all'epoca ancora *in nuce*, nel nucleo familiare formato dalla partoriente e dal coniuge. Di qui il rigetto dell'istanza cautelare a suo tempo proposta (nella formulazione sopra riportata).

E' di tutta evidenza come, decorsi 8 mesi dalla nascita dei due bambini, tali legami non possano che essersi intensificati ed approfonditi, e che il processo di identificazione e riconoscimento delle figure genitoriali da parte degli infanti sia in continua evoluzione; in altre parole, è del tutto ragionevole presumere che con lo scorrere dei giorni, la formazione sociale composta dai signori XXXXX e XXXXXXXX e dai due gemelli XXXXX e XXXX abbia preso ad assumere una vera e propria identità familiare.

Tale argomento sarebbe già sufficiente per escludere in radice il *fumus* del diritto per cui è invocata cautela, alla luce della inconciliabilità in concreto di una soluzione alternativa con l'interesse dei minori alla conservazione dei legami sin qui instaurati, per i rischi evidenti che un simile cambiamento porterebbe alla loro stessa serenità emotiva e psichica, a fronte della concreta possibilità che un distacco dall'attuale nucleo familiare, in un contesto che due bambini tanto piccoli non potrebbero certo comprendere né elaborare, sia traduca in un vissuto di abbandono da parte delle figure di riferimento.

Ma come anticipato, vi è un'altra riflessione che induce questo giudice a non provocare una pronuncia del giudice delle leggi sulla materia in esame: oltre che sotto il profilo della non rilevanza - per la impossibilità in concreto di pervenire ad una decisione di accoglimento della domanda in quanto in manifesto contrasto con l'interesse dei due bambini - la prospettata questione di legittimità costituzionale sarebbe destinata a concludersi con una presumibile sanzione di inammissibilità da parte della Corte Costituzionale, esito cui costantemente la Consulta perviene di fronte a questioni che invocano da parte sua interventi manipolativi in materia non "costituzionalmente obbligata" ma riservata alle scelte del legislatore (cfr. tra le molte sentenza n. 87 del 2013; ordinanze n. 176 e 156 del 2013).

Non è da escludere infatti - astraendo dal caso concreto- la legittimità sul piano costituzionale di un diverso assetto degli interessi in conflitto quello oggi percorribile in base al complesso delle disposizioni vigenti (che impongono da un lato di attribuire la maternità del figlio alla donna che lo ha partorito, dall'altro ne presumono la paternità in capo al coniuge della medesima, escludendo che tale paternità possa essere messa in discussione da soggetti estranei al nucleo familiare, per lo meno in presenza di coppie coniugate). In senso contrario potrebbero infatti valorizzarsi le origini genetiche come componenti di tutto rilievo della identità dell'essere umano, ed il conseguente diritto del bambino - ove possibile - ad una rispondenza tra la propria realtà sociale e familiare e tali origini (cfr. Corte Cost, sent. 170/99 laddove si legge che "*la verità biologica della procreazione si è ritenuta una componente*

essenziale dell'interesse del medesimo minore, riconoscendosi espressamente l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico"), o ancora la prospettiva di maggiore stabilità nel tempo della soluzione adottata (rispetto ad esempio ad una possibile azione di disconoscimento da parte dello stesso figlio al raggiungimento della maggiore età o a successivi ripensamenti del padre sociale); altro beneficio in termini di legittimità costituzionale, potrebbe farsi risiedere nella elisione di un effetto di sostanziale disparità tra diverse categorie di figli nell'ipotesi di errori che vedano coinvolte coppie unite in matrimonio rispetto a casi identici i cui protagonisti non siano coniugati (per il diverso atteggiarsi dei meccanismi di attribuzione e contestazione della paternità); il tutto sempre restando nel solco di una visione doverosamente incentrata sull'interesse del figlio (è innegabile peraltro che una soluzione che vedesse prevalere la "verità genetica" aprirebbe ulteriori problemi di coerenza interna dell'ordinamento, rispetto ad esempio alle disposizioni legislative in tema di interruzione volontaria della gravidanza, come già evidenziato nell'ordinanza già emessa tra le parti da questo ufficio).

E' sintomatico della difficoltà di enucleare in materia una alternativa decisamente sovraordinata all'altra sul piano generale ed astratto, il fatto che il Comitato Nazionale di Bioetica chiamato a pronunciarsi sul caso in esame prima ancora che fosse intrapresa la via giudiziaria, abbia in sostanza rifiutato di esprimere una opzione preferenziale per una delle possibili soluzioni, persino all'esito di uno specifico esame della questione dal punto di vista esclusivo "dell'interesse dei nati"; a tale proposito il Comitato si è limitato a richiamare la necessità primaria che venisse affermato – nei tempi più rapidi possibili – il diritto dei minori ad "avere due figure genitoriali certe di riferimento, con piena titolarità di responsabilità giuridiche e in condizione di esercitare il diritto di scegliere con consapevolezza e autorevolezza ciò che ritengono essere il meglio per i propri figli", sottolineando che la rapidità della decisione da adottare appare funzionale all'interesse primario di evitare ai bambini eventuali "traumi di distacco o di inserimento", salvo poi concludere – sia consentito – in non perfetta coerenza con la condivisibile premessa, con l'auspicio che "nessuna delle due coppie sia esclusa dalla vita dei nati", così da "assicurare - nei limiti possibili – gli interessi di coloro che si sono rivolti alla PMA con il legittimo desiderio di avere figli", conclusione che sembra ribaltare completamente la prospettiva iniziale della tutela prevalente dei minori, tra l'altro prefigurando – in una visione idealizzata delle dinamiche umane - una possibile relazione tra le due coppie genitoriali che in un clima di "reciproca gratitudine, rispetto e collaborazione", si traduca nel "non tagliare di netto i legami tra questi figli e, alternativamente, i genitori genetici e quelli legali". Quanto una simile visione sia distante dalla realtà concreta, quantomeno nel caso presente, è reso evidente dal solo fatto che il conflitto si sia di fatto tradotto in una battaglia giudiziaria che perdura ormai da oltre otto mesi.

Ebbene, per quanto le valutazioni del CNB non siano ovviamente del tutto sovrapponibili a quelle che spettano al giurista, la *neutralità* del parere rispetto alla alternativa fondamentale che pone la vicenda, apporta senz'altro un ulteriore elemento di riflessione in senso negativo rispetto alla prospettiva di sollevare una questione di legittimità costituzionale in questa materia.

La soluzione adottata dal Tribunale di Roma all'indomani della nascita dei bambini ha dato concreta attuazione al loro interesse già per il fatto stesso di essere stata adottata, e di avere in questo modo consentito ai neonati di avviarsi nel loro percorso umano dall'esordio così singolare, potendo far conto su due figure certe di riferimento sin dai primi giorni della loro vita. Diversamente i minori, in quanto già riconosciuti ed inseriti nella famiglia della madre biologica e del padre sociale, sarebbero stati esposti ad una condizione di incertezza di durata non irrisoria, se non anche a soluzioni paradossali come quella caldeggiata dalla parte ricorrente nel precedente procedimento ex art. 700 c.p.c. (v. verbale di udienza dell'8.4.2014, in atti nel fascicolo di parte resistente) ove si chiedeva al giudice designato che i minori venissero *"mantenuti in una struttura che impedisca la creazione di un legame affettivo con i genitori che attualmente risultano tali all'anagrafe, in attesa della definizione del giudizio sull'identità dei genitori legittimi"*, in buona sostanza avanzando cioè la pretesa che ai bambini venisse impedita la costruzione di qualsiasi legame di riferimento primario lungo una rilevante (oltre che determinante per lo sviluppo) fase della loro vita, considerati i prevedibili tempi di esaurimento del procedimento per la definizione del loro status. La decisione assunta ha in sostanza tutelato sommamente l'interesse dei minori proprio perché ha espresso una opzione netta verso una delle possibili soluzioni del conflitto. Da tale decisione, mossa da una considerazione delle connotazioni specifiche e concrete del caso portato all'esame del tribunale, non pare però potersi trarre l'ulteriore corollario che il silenzio del legislatore sia da interpretare come *"silenzio significativo"*, ovvero espressione di una indicazione della volontà che il caso in esame resti regolato dalle disposizioni vigenti in tema di attribuzione di paternità e maternità. Non è ineludibile la conclusione cioè che il legislatore (intervenuto con recentissime riforme sul tema delle azioni di stato e della filiazione in genere), ben consapevole delle problematiche potenzialmente scaturenti dal progresso scientifico e dalla maggiore complessità che ne deriva sul piano della composizione sociale, abbia scientemente inteso mantenere fermo l'impianto normativo esistente; si consideri, a riprova della insufficienza dell'attuale sistema a dirimere i conflitti potenzialmente riconducibili ad eventi avversi nell'ambito di procedure di fecondazione assistita, che nel caso in esame, se la coppia genitoriale formata dalla madre uterina e dal suo compagno di vita non fosse stata unita in matrimonio, il compito dell'interprete di salvaguardare l'interesse dei bambini a permanere nel nucleo familiare della madre che li aveva partoriti si sarebbe presentato decisamente arduo, stante la diversa regola che presiede alla materia del disconoscimento rispetto a quella della impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità in punto di legittimazione attiva. In buona sostanza, sulla base della normativa vigente, nessuna soluzione avrebbe potuto garantire al figlio l'opportunità di crescere accudito da una coppia di genitori orientati verso un percorso di vita familiare comune.

Una simile lettura reca in sé quale necessaria conseguenza l'auspicio (cui fanno riferimento le stesse conclusioni del CNB) che il legislatore intervenga nella materia *"a fronte di una normativa non più adeguata a risolvere problematiche emergenti nell'ambito dello sviluppo e delle applicazioni delle nuove tecnologie riproduttive"*.

In tal senso si è ritenuto dunque doveroso chiedersi se una simile lacuna normativa (in quanto non ritenuta cioè riconducibile alla scelta legislativa di lasciare che i casi di errore siano regolati in base alla normativa vigente) possa essere colmata- come richiesto nel ricorso e nell'atto introduttivo del giudizio di merito – da una pronuncia additiva della Corte Costituzionale.

La risposta, come già anticipato, è però a parere di questo giudice negativa.

Mutuando una espressione, sia pure risalente, della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I n. 5814 del 1994), si deve ritenere nel caso di specie che i margini di incertezza che connotano la materia ed il corrispondente vuoto di previsione, gravitano “nell'area ben definita delle patologie normative non emendabili in forma costituzionalmente necessitata”.

La richiesta di un intervento additivo della Corte Costituzionale presuppone da parte del remittente l'affermazione della ineludibilità sul piano costituzionale della inserzione nel sistema normativo di un contenuto obbligato, e come tale estraneo alla sfera della discrezionalità legislativa. Ebbene, questo passaggio non pare in verità valicabile. La scelta preferenziale per la genitorialità genetica (che in ipotesi dovrebbe condurre ad una inserzione del genitore genetico tra i soggetti legittimati all'azione di disconoscimento) non può certamente definirsi una alternativa inevitabile sul piano costituzionale, militando in favore della opposta prevalenza dei legami naturali, biologici e sociali, argomenti di altrettanta forza e valore, compiutamente enucleati nell'ordinanza già emessa tra le parti da questo Tribunale, ed affermati anche in numerosi arresti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale: si pensi al recentissimo intervento della C. EDU (sentenza 27.01.2015 n° 25358/12) laddove la Corte ha ritenuto contrario all'interesse superiore del minore il provvedimento delle autorità italiane che avevano affidato ai servizi di assistenza sociale un bambino di nove mesi, nato in Russia a seguito di un accordo di maternità surrogata siglato da una coppia poi risultata priva di alcuna relazione biologica/genetica con il minore: secondo la Corte di Strasburgo, in particolare, le ragioni di ordine pubblico sottostanti alla scelta dell'autorità italiana non potevano prevalere sull'interesse superiore del minore, nonostante l'assenza di qualsiasi relazione biologica ed il breve periodo durante il quale i ricorrenti se ne erano occupati e nonostante il fatto che i ricorrenti avessero tentato di eludere il divieto interno di maternità surrogata e le norme in tema di adozione internazionale. Al caso è stato ritenuto applicabile l'art. 8 della Convenzione, in quanto il lasso temporale di alcuni mesi che il minore aveva trascorso con la coppia aveva dato vita ad una dimensione familiare in senso proprio. Ed imporre una frattura a tale nucleo nonostante la peculiarità del modo in cui si era originato, costituiva una violazione del diritto alla vita privata e familiare non giustificata dalla gravità del caso. Il principio di prevalenza dei legami familiari affettivi e sociali è stato poi ulteriormente ribadito nella stessa pronuncia laddove si è escluso che nella fattispecie il bambino, ormai entrato a far parte di una famiglia adottiva da circa due anni, dovesse essere a questa sottratto, sul presupposto che anche in questo nuovo contesto si fossero ormai consolidati altri legami primari e che un nuovo mutamento di collocazione non avrebbe tutelato il minore ma lo avrebbe ulteriormente danneggiato. In sostanza secondo la Corte l'allontanamento di un bambino dall'ambiente familiare è una misura estrema, giustificabile solo in caso di immediato pericolo per il minore.

E' di tutta evidenza la direzione in cui conduce l'applicazione delle medesime riflessioni nel caso presente, tanto più in quanto – a differenza che nel caso esaminato in sede europea - non è formulabile la minima riserva sul comportamento della coppia genitoriale con la quale attualmente i gemelli vivono.

La questione di costituzionalità proposta dal ricorrente non può dunque essere sollevata in ragione delle perplessità esposte in merito alla sua ammissibilità, oltre che in quanto non rilevante per la soluzione del caso concreto, dovendosi escludere la rispondenza all'interesse dei minori di un protrarsi della condizione di instabilità ed incertezza della loro situazione familiare e di una prospettiva di recisione delle relazioni genitoriali già instaurate tra gli stessi e la coppia dei resistenti.

Ne discende che il ricorso non può essere accolto difettando una ragionevole probabilità di accoglimento della sottesa domanda di merito.

Per inciso non sembra rispondente all'interesse dei minori neppure l'oggetto specifico della cautela richiesta, che si tradurrebbe nella imposizione di un contatto tra i bambini ed una coppia che negli intenti si propone di sostituirsi a quella degli attuali genitori, in un contesto di fondo conflittuale, non definito e non definibile in tempi brevi, che introdurrebbe nella loro crescita elementi di confusione e li esporrebbe inevitabilmente a tensioni, non essendo ragionevolmente prevedibile né umanamente esigibile che le due coppie coinvolte, già presumibilmente provate dall'evento drammatico che le ha colpite, mantengano nel tempo un atteggiamento di neutralità e serena collaborazione di fronte allo svolgersi degli eventi.

p.q.m.

- Rigetta il ricorso.

- Si comunichi

Roma,22.4.2015

il gi

(cecilia pratesi)